

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

L'associazione **Aspettare Stanca di promozione sociale** ai sensi della legge **383/00** è un'associazione di promozione sociale (di seguito denominata Associazione), che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2

L'Associazione ha sede attualmente in Roma via Napoleone Colajanni n. 4 – 00191 - e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'assemblea.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività delle/degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea delle socie e dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie associate o ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del codice civile e della legislazione vigente.

L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

L'associazione **Aspettare Stanca** non ha fine di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto dei principi della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione, con l'apporto delle Socie e dei Soci a livello nazionale e nei Gruppi locali di cui ai successivi articoli del presente Statuto, nel quadro etico che assume il valore primario della persona e il senso di responsabilità nel collettivo, ha lo scopo di:

difendere la specificità dei soggetti "donne" che, per ragioni storiche e culturali, evidenziano una differenza con il mondo maschile che non può essere ignorata;

promuovere il dibattito culturale, la partecipazione civile e il consenso politico necessari per ottenere una politica a livello nazionale e decentrata ispirata ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e caratterizzata da un ordinamento e un metodo di azione democratici che comprenda tra gli obiettivi prioritari la piena partecipazione di uomini e donne alla politica;

valorizzare l'impegno delle donne che credono nella partecipazione, in particolare di quelle impegnate nei comitati di quartiere, negli organismi scolastici, nelle consulte delle donne, nelle Associazioni culturali e nel volontariato, stanche di aspettare dagli uomini il diritto a parlare, stanche di farsi rappresentare da un Parlamento e da amministrazioni locali che non corrispondono alla composizione del Paese, non sempre attenti agli interessi della collettività ed alla conservazione delle risorse per le generazioni future, stanche anche di aspettare per un esame medico o per l'autobus che non arriva mai;

adoperarsi affinché nelle istituzioni democratiche e nei luoghi decisionali siano presenti tante donne, per raggiungere una presenza paritaria, corrispondente alla realtà anagrafica del Paese, negli organismi rappresentativi e nei consigli di amministrazione degli enti e delle aziende di pubblico servizio.

L'Associazione, prioritariamente tramite il proprio sito e le mailing list, in rete con siti e Gruppi analoghi.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone quanto segue:

ATTIVITA' SPECIFICHE

- a) **promuove** appositi atti normativi e azioni positive, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana, delle Direttive comunitarie e degli Atti internazionali;
- b) **sostiene** le donne nel percorso politico, sia nell'accesso alle candidature e in campagna elettorale, sia nei luoghi decisionali, che dovranno essere aperti alla partecipazione delle cittadine e dei cittadini singoli e organizzati;
- c) **sollecita** i partiti e gli organismi rappresentativi a farsi carico della questione della rappresentanza di genere e della scarsa presenza delle donne nei luoghi decisionali.
- d) **si propone** come luogo d'incontro e di aggregazione, per contribuire alla crescita politica, sociale, civile e umana con riferimento costante alle differenze di genere ed alla promozione della presenza delle donne nelle istituzioni, nel lavoro, nel sociale;
- e) **favorisce** l'ampliamento della Rete INTERNET di donne e delle comunicazioni istituzionali;
- f) **incentiva** le donne all'uso della rete, sensibilizzando anche quelle che ancora non si avvalgono di tutte le grandi possibilità offerte dalle nuove tecnologie a "fare rete" nella loro attività professionale e come cittadine utenti per soddisfare le esigenze di comunicazione sui trasporti, traffico, salute, servizi e per far conoscere le loro posizioni ed idee;
- g) **raccoglie e dirama** informazioni e cura contatti in rete e con presenza delle Socie alle iniziative utili alle proprie finalità;
- h) **organizza** seminari, corsi ecc. e cura il coordinamento con i Gruppi locali;
- i) **contatta** riviste e radio nazionali e locali perché diano più spazio al protagonismo femminile;
- j) **assicura** la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati di genere sulle elette e sugli eletti Camera e Senato e sulle nomine;
- k) **promuove** collaborazioni e intese con altre organizzazioni, Associazioni o comitati che, in ambito europeo, nazionale, regionale, operano in sintonia e/o in complementarità con gli scopi e le finalità dell'Associazione e sostiene le iniziative nel campo politico, sociale e culturale di organismi con finalità analoghe;
- l) **promuove** tutte le attività necessarie o utili per conseguire le proprie finalità, anche tramite la costituzione di Gruppi locali, in particolare attraverso l'organizzazione di eventi sociali e culturali (convegni, conferenze, dibattiti, seminari) e la pubblicazione, edizione e diffusione in proprio di libri, opere e documenti di interesse sociale e culturale, nonché studi e ricerche.

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione, può assumere dipendenti e avvalersi di collaboratori occasionali o a progetto esterni, stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

SOCIE E SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutte le persone che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

Le socie e i soci possono essere:

- **Socie/soci fondatori:**

le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelle che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo saranno ammesse con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- **Socie/soci Operativi:**

le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- **Socie/soci Onorari:**

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- **Socie/soci Sostenitrici/ Sostenitori o Promotrici/Promotori:**

coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6

Le associate e gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 7

La qualità di socia/o si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio

- Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socia/o può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
 - Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito la/il socia/o interessato, se possibile e richiesto dalla/o stessa/o, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Le associate e gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, pubblicità e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che socie e soci, non associate/i, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi alle/agli associate/i e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione le/i singole/i associate/i non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle socie e dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Collegio delle Revisore dei Revisori
- d) Il Collegio delle Garanti e dei Garanti
- e) la Presidente
- f) la Presidente onoraria
- g) la Vicepresidente

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DELLE SOCIE E DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità delle associate e degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutte le associate e tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento della stessa.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dalla Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo delle/dei socie/i.

La convocazione è fatta dalla Presidente dell'Associazione o da persona dalla stessa a ciò delegata, mediante comunicazione via e.mail, fax e/o raccomandata spedita alle associate e agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto d'intervenire in assemblea solo le socie e i soci in regola col pagamento della quota sociale annuale. Le socie e i soci possono farsi rappresentare da altra/o socia/o mediante delega scritta.

Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta alla Presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socia/o ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà delle/degli associate/i.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero delle/dei intervenute/i. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto delle astensioni.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole del settantacinque per cento (75%) delle/degli associate/i intervenute/i sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o in sua assenza dalla/dal

Vicepresidente o, in assenza di quest'ultima, da una/un componente del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretaria/o sono svolte dalla/dal Segretario/a dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutte le socie e tutti i soci, sia dissenzienti che assenti.

Ogni socia/o ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dalla/dal Segretario/a e sottoscritto dalla Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso la Presidente che è eletta direttamente dall'assemblea.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dalle socie e dai soci.

Il Consiglio Direttivo istituisce le aree tematiche può demandare ad uno o più consigliere/i lo svolgimento di determinati incarichi e delegare alle aree tematiche lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il/la Vicepresidente, il/la Tesoriere/a e il/la Segretario/a. Le cariche di Tesoriere/a e Segretario/a possono essere coperte dalla stessa persona. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

Le/i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consigliere/i il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto la socia o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso le nuove consigliere e i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, la Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito della Presidente ogni qualvolta se ne dimostra

l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due componenti del Consiglio stesso.

Ogni componente del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dello stesso.

La riunione è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dalla/dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultima/o dalla/dal componente del Consiglio più anziana/o per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretaria/o sono svolte dalla/dal Segretaria/o dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dalla Presidente e dalla/dal Segretaria/o.

Articolo 19

Alla/al Tesoriera/e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dalla Segretaria/o.

Articolo 20

La Presidente è eletta dall'assemblea e dura in carica tre anni e può essere rieletta. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

La Presidente è la legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea delle socie e dei soci.

La Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

La Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e le potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegarle, anche di straordinaria amministrazione.

- In particolare compete alla Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione,
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e le associate e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione predisposti dal Direttivo.

La Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici istituiti dal Direttivo determinandone che ne determina la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento della Presidente la stessa è sostituita dalla/dal Vicepresidente.

GARANTI

Articolo 21

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Garanti, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio delle/dei Garanti sono inappellabili.

COLLEGIO delle/dei REVISORI

Articolo 22

Il Collegio delle/dei Revisori dell'Associazione è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Il Collegio delle/dei Revisori è nominato, qualora sia previsto dalla normativa o sia ritenuto opportuno, dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare alla Presidente le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso alle/ai componenti del Collegio delle/dei Revisori, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

PRESIDENTE ONORARIA

Articolo 23

La Presidente onoraria può essere nominato/a dall'Assemblea per eccezionali meriti in attività a favore dell'Associazione.

La Presidente onorario/a è una socia, che ha tutti i diritti e i doveri delle altre socie e degli altri soci dell'Associazione.

Alla Presidente onoraria possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

Articolo 24

GRUPPI LOCALI

Allo scopo di favorire il radicamento dell'associazione in singole aree regionali, comprensoriali o cittadine, e di favorire lo sviluppo di competenze spiccate nelle varie sedi dell'Associazione, possono esser costituiti Gruppi locali.

Condizione minima per costituire un Gruppo locale è la presenza di un nucleo di almeno 5 socie/soci attivi in zona.

I Gruppi locali si costituiscono per iniziativa delle interessate e degli interessati che si riuniscono, elaborano un programma per il primo biennio di attività, eleggono una Coordinatrice e contestualmente chiedono il riconoscimento al Consiglio Direttivo. A partire dal secondo anno di attività, la sezione locale potrà designare un suo Direttivo. La Coordinatrice del Gruppo locale è

tenuta a presentare ogni anno un rapporto all'Assemblea Ordinaria dell'Associazione.

L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio Direttivo, un apposito Regolamento dei Gruppi locali .

La Coordinatrice del Gruppo locale promuove le iscrizioni di nuove Socie e nuovi Soci, svolge funzioni di coordinamento e adotta, nell'ambito delle finalità, del programma e delle linee guida dell'Associazione, le iniziative necessarie per lo sviluppo dell'Associazione stessa.

Qualora un Gruppo locale si dia indirizzi difformi rispetto agli orientamenti dell'Associazione, il Consiglio direttivo potrà inviare formale richiamo alla Coordinatrice o anche chiedere al Collegio delle/dei Garanti un parere vincolante per avviare la procedura di scioglimento, commissariamento o cessato riconoscimento dello stesso.

Le Coordinatrici dei Gruppi locali partecipano su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di prendere la parola ma senza diritto al voto.

Il Gruppo locale elegge come Coordinatrice per la prima volta la promotrice che dura in carica 3 anni e per i trienni successivi viene eletta nell'assemblea del Gruppo a maggioranza dei voti.

L'Associazione non risponde delle azioni e delle obbligazioni eventualmente assunte dai Gruppi locali se non espressamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, attraverso i Gruppi locali:

raccoglie e dirama informazioni locali;

organizza iniziative di livello locale, anche attraverso la raccolta e elaborazione dei dati di genere sulle elette e sugli eletti e sulle nomine ai vari livelli;

promuove attività quali, ad esempio:

i bilanci partecipativi di genere per il miglior l'utilizzo delle risorse esistenti;

il miglioramento della qualità ambientale, attraverso un'informazione corretta a partire dalla famiglia e, dunque, dalle prime e più importanti forme di rispetto dell'ambiente, per la raccolta differenziata, l'uso corretto delle risorse naturali, energetiche ed idriche, la tutela e la fruibilità dei Parchi;

le potenziali risorse culturali stimolando eventi culturali, ai vari livelli e favorendo gli scambi tra culture diverse, con particolare riguardo agli stranieri e soprattutto alle donne extracomunitarie che si stanno inserendo nell'ambito familiare, lavorativo, o di studio;

si collega agli organismi istituzionali del territorio affinché siano promossi le consulte delle donne, la/il garante dell'infanzia, gli sportelli donna, per i disturbi del comportamento alimentare, e lo sportello sicurezza, allo scopo di assicurare dignità anche alle donne più anziane, tutela e sostegno con micro-credito, riqualificazione e incubatori d'impresa per le madri sole a rischio di povertà.

I rapporti tra i vari livelli e organismi sono regolati sulla base del principio di sussidiarietà.

Pertanto, gli organi nazionali e regionali intervengono solo se e nei limiti in cui gli obiettivi culturali e politici non possono essere realizzati dai Gruppi locali con maggiore efficacia.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 25

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre d'ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Articolo 26

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra le socie e i soci ma, su proposta del Collegio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre

associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 27

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

La Presidente Rosa Oliva

La Segretaria Agnese Canevari